

Roma, 22/10/2020

Senato della Repubblica

Giovedì 22 ottobre 2020

Ore 14.30

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

Audizione nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato n. 573 "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022"
(Doc. CII n. 1) di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Ringrazio il Presidente e gli onorevoli Senatori della Commissione Finanze e tesoro per l'invito che mi è stato rivolto e per l'attenzione manifestata verso le attività dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Innanzitutto ritengo importante illustrare in tutta la loro estensione le rilevanti funzioni accudite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella cornice dei propri compiti statutari, anche ricorrendo ad esempi concreti che possano fornirne una plastica rappresentazione.

In materia di accise, l'Agenzia esercita un controllo capillare sui prodotti energetici che spazia dalle raffinerie, ai depositi autorizzati, fino al singolo distributore di benzina; per quanto riguarda i tabacchi, il monitoraggio parte dai depositi delle grandi multinazionali e arriva sino alle singole rivendite, finanche disciplinando le ferie dei tabaccai, così da garantire una distribuzione ininterrotta ed efficiente sull'intero territorio dello Stato.

Nel settore dei giochi, l'Agenzia è autorità di regolazione del settore attraverso la predisposizione e il monitoraggio delle concessioni e la vigilanza e il coordinamento sulle attività dei relativi titolari e dell'intera filiera commerciale del gioco lecito, con l'esercizio di rilevanti poteri di *surveillance* e di *enforcement*.

Sul tema dei controlli doganali, riscuote i dazi e gli altri tributi all'importazione, quali l'iva e l'accisa, ed ha la responsabilità di accertare, reprimere e prevenire gli illeciti, spesso di notevole rilevanza penale, riguardanti le merci e la valuta.

Nell'ambito delle proprie competenze l'Agenzia è l'interlocutore di riferimento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, del DIS, della DIA e delle Procure della Repubblica presenti sul territorio, le quali dispongono, anche direttamente, del personale

dell'Agenzia, il quale riveste, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la qualifica di polizia giudiziaria.

Nell'ambito dei poteri attribuiti all'Agenzia dalla fonte legislativa istituiva, il decreto legislativo n. 300 del 1999, numerosi sono gli ambiti afferenti a materie devolute ad altri Ministeri; si pensi ai porti, nei quali, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia interviene sul territorio, svolgendo un importante ruolo di coordinamento, fortemente orientato alla modernizzazione e della digitalizzazione del sistema portuale.

In sinergica relazione con il Ministero della Salute, l'Agenzia garantisce, dentro e fuori dagli spazi doganali, che la libera circolazione delle merci si coniughi con la piena salvaguardia della salute pubblica; emblematico di tale impegno è stato lo sforzo profuso, mediante apposite e innovative procedure, durante l'emergenza epidemica, la cui infausta parabola ha portato a emersione l'elevato profilo istituzionale dell'Agenzia, dei suoi funzionari e dei suoi laboratori chimici, gli unici nell'Unione Europea ad asseverare i propri controlli con referti aventi valore di fede pubblica.

I nostri chimici hanno verificato con grande diligenza e perizia il rispetto delle regole poste a presidio della salute pubblica, affrontando, ad esempio, il problema della tossicità delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale, esaminandone requisiti strutturali, carica batterica e conformità alle certificazioni esibite, rilevando nei propri scrupolosi controlli di laboratorio numerose difformità e violazioni delle disposizioni unionali e nazionali.

La provenienza extra-unionale di gran parte di tali indispensabili presidi ha reso necessario verificarne la qualità sotto vari profili, impedendone l'ingresso indiscriminato nei confini dell'Unione europea e consentendo al contempo a circa 3 miliardi di mascherine di raggiungere gli ospedali e i consumatori finali in condizioni di sicurezza sull'intero territorio dello Stato.

Delicati spunti investigativi sono emersi a seguito delle analisi condotte dalle nostre strutture antifrode in relazione a soggetti intenti a eludere tali scrupolosi controlli, tramite l'introduzione del materiale sanitario in scali doganali dell'Unione europea meno temuti di quelli italiani, trasportandolo, poi, nel nostro Paese su gomma o su rotaia, in elusione dei controlli frontaliere previsti in caso di ingresso diretto tramite le dogane portuali e aeroportuali.

L'Agenzia si è contrapposta a tali attività elusive con azioni di contrasto parallele a quelle attuate negli spazi doganali, opponendosi efficacemente al tentativo di bypassare i controlli doganali sul materiale sanitario di contrasto al COVID.

Di rilievo è anche l'interoperatività espressa con il Ministero della Difesa; l'Agenzia si occupa, ad esempio di garantire le attività doganali che riguardano gli F35 in riferimento alla componentistica e ai punti di trasformazione.

In materia di gioco pubblico, l’Agenzia coordina il CoPreGi, il Comitato per la repressione del gioco illegale individuato come strumento di vigilanza e intervento sul territorio nazionale e di coordinamento fra tutte le Forze di polizia impegnate in tale rilevante obiettivo strategico.

La poliedrica natura dell’Agenzia emerge con palmare evidenza dall’esame dei dati e delle analisi esposti nel Libro Blu, scaricabile dal sito istituzionale dell’Agenzia, al quale sia consentito fare rimando, non senza precisare che l’Agenzia, oltre a essere il braccio operativo e tecnologicamente avanzato dell’Amministrazione finanziaria nei settori di riferimento è anche un Corpo dell’apparato statale da sempre titolare di importanti riconoscimenti, la cui speciale considerazione è emblematicamente espressa in una disposizione risalente al 1957, ribadita in un successivo decreto del Presidente della Repubblica del 1961, che ammetteva i soli funzionari doganali al privilegio di esporre, sulle proprie uniformi e i propri berretti, lo stemma della Repubblica, per la evidente ragione, ben riassunta nella relazione illustrativa di quella norma, che quando una persona varca il nostro territorio nazionale incontra, come primo interlocutore istituzionale, un funzionario delle Dogane, al quale è demandato il compito di dare il primo segno evidente della presenza dell’Autorità e del presidio dello Stato sul territorio nazionale.

L’Agenzia è quindi un segmento del tutto peculiare della Pubblica Amministrazione; e non è un caso che più del 60% del suo personale non si sia avvalso, nei mesi della pandemia, dello *smart working*; non certo per velleitaria imposizione della sua Direzione Generale, ma per necessità di assicurare gli anzidetti servizi essenziali e altamente strategici presso i porti, gli aeroporti e le altre sedi doganali e assicurare controlli costanti sugli operatori economici.

La reperibilità 7 giorni su 7 e l’operatività degli uffici 24h su 24h, rendono non arduo l’accostamento del personale dell’Agenzia a quello dei Vigili del Fuoco o delle altre istituzioni cui si richiede un continuo presidio delle funzioni accudite e una tempestiva risposta a qualsiasi emergenza.

Ma tale operatività richiede oltre a conoscenze specialistiche, strumenti logistici e passione, soluzioni legislative coerenti con le sfide da fronteggiare.

Ed è partendo da tale innegabile premessa che ho il privilegio di sottoporre al superiore vaglio della Commissione Parlamentare i contenuti di un pacchetto normativo, recentemente proposto al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che esercita la vigilanza sull’Agenzia, al fine di favorire una maggiore efficienza dei suoi processi gestionali.

Le disposizioni suggerite possono essere suddivise in cinque ambiti tematici, la cui illustrazione non può prescindere da una premessa che guardi retrospettivamente alla legislazione dell’ultimo ventennio.

Buona parte della normazione sopravvenuta dopo il decreto 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, sconta, se non un pregiudizio ideologico, un vizio metodologico: quello di includere l’Agenzia nel novero delle altre pubbliche amministrazioni e delle norme loro dirette, trascurandone l’originaria vocazione ad essere qualcosa di diverso da un ministero.

Pur volendo escludere che tale processo sia dipeso da un ripensamento consapevole del “modello agenzia” e dall’abdicazione ai vantaggi che esso procura in termini di efficienza, dinamismo, aderenza al contesto economico e separazione tra politica fiscale e gestione del rapporto tributario, si pone oggi l’esigenza di una manutenzione straordinaria dell’assetto normativo che corregga la traiettoria imprecisa di taluni interventi.

Tra le disposizioni che richiedono un riallineamento, cito per prima quella che disciplina il Comitato di gestione, anche in riguardo al ruolo apicale affidato a tale organo che condivide, con il Direttore Generale dell’Agenzia, la responsabilità della sua *governance*.

In questo momento tale organo opera con soli tre membri rispetto ai cinque previsti, giacché gli altri due, seppure individuati e sottoposti al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trovano un ostacolo alla propria nomina in una singolare clausola legale, frutto di stratificati vincoli legislativi: quella di dover essere designati tra il personale dell’Agenzia in quiescenza da non più di un anno. Sebbene sia scontata la stima e la gratitudine verso il personale dirigenziale cessato dal servizio, si è preferito soprassedere sulla soluzione suggerita da tale disposizione legislativa, in attesa di un auspicato intervento normativo che allarghi la platea dei possibili candidati, al fine di includervi soggetti integrati nella vita dell’ente e, quindi, capaci di concorrere al governo dell’Agenzia con un maggiore dinamismo e in termini maggiormente partecipativi.

Passando dal vertice dell’ente alle sue articolazioni territoriali, vi è un argomento, apparentemente minore, riguardante il ruolo dell’Agenzia negli spazi portuali, sul quale ho raccolto molte segnalazioni nelle visite istituzionali: siamo l’unico Corpo a circolare nei porti con vetture munite di targhe civili anziché dedicate. In precedenza esisteva la targa “Dogane”, ma il relativo riferimento normativo è venuto meno a seguito di qualche rimaneggiamento disattento della relativa disposizione, sebbene i Prefetti presenti sul territorio segnalino come gli spazi aeroportuali, insistendo su aree assai vaste, richiederebbero maggiori *standard* di sicurezza, limitando l’ingresso di vetture sprovviste di targa istituzionale.

Vi è poi il tema della “quota dirigenti”. Tralasciando gli aspetti di dettaglio, il problema è riassunto nella circostanza che il Direttore Generale dell’Agenzia, entro il mese di aprile, rischia di dover dirigere ad *interim* otto Direzioni di prima fascia dell’Agenzia, sia centrali sia periferiche.

Occorrerebbe dunque ripristinare l’originario impianto normativo e consentire al Direttore Generale dell’Agenzia di effettuare le nomine necessarie a dirigerla, seppure nel rispetto dell’invarianza di spesa suggerita dall’attuale momento storico, gestendo con maggiore autonomia le risorse disponibili, in coerenza con la struttura del bilancio

dell'Ente, che è redatto secondo regole civilistiche proprio per assecondare evidenti esigenze di elasticità finanziaria e di adattamento alle sfide contingenti.

Vi è poi tema dei costi detti *tax gap* in materia di accise e di operatività doganale. Personalmente preferisco parlare di “evasione fiscale”. Sui depositi fiscali, per una serie di interventi normativi inadeguati, diviene oggi difficile esercitare il controllo delle relative vulture e della loro inattività. In pratica, il carburante di frodo entra sul territorio della Repubblica e finisce, sovente, nelle cosiddette “pompe bianche”. L'Agenzia ha effettuato, al riguardo, un'importante operazione, di circa 300 milioni di euro di imposte evase nell'ultimo periodo solo nel territorio del Lazio.

Con interventi normativi apparentemente ispirati a esigenze di semplificazione e devoluzione, negli anni passati è stato introdotto un *vulnus* nel sistema delle accise e delle autorizzazioni, con conseguente depotenziamento dell'Agenzia.

Abbiamo già affrontato l'argomento con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari regionali e abbiamo approntato un intervento normativo che potrebbe condurre a benefici fiscali che valgono 2 miliardi di euro, semplicemente ripristinando l'ordine esistente nel precedente sistema di *governance* del processo delle accise sui carburanti.

Vi è poi il tema del *tax refund*, cioè il cittadino non italiano che compra e va poi in aeroporto per chiedere il rimborso dell'IVA. Anche in questo caso le norme si sono accavallate in modo confusionario. Serve una vigilanza amministrativa sull'elenco previsto dal Testo Unico bancario e l'istituzione di poteri regolamentari e di vigilanza ispettiva in capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che attualmente può disporre soltanto controlli antifrode.

La questione ha un elevato significato strategico giacché, a seguito di controlli del servizio antifrode dell'Agenzia, è stato possibile ricostruire uno schema di evasione in cui si acquista tanto materiale di qualità e di lusso nelle nostre bellissime città e, poi, magari, in aeroporto o nel porto, i soggetti coinvolti arrivano e simulano una spedizione ma, in realtà, i beni acquistati vengono immessi in consumo in Italia. Solitamente dietro tali condotte c'è anche dell'altro: organizzazioni qualificate dall'Autorità giudiziaria come associazioni a delinquere, che anticipano il costo del volo intercontinentale. Si può immaginare quali opportunità illecite fornisca la *Brexit* nel momento in cui un biglietto aereo di poche decine di euro consente di organizzare questo tipo di operazioni. È un tema che affronta un mercato che vale 5 miliardi di euro di entrate; la stima di questo *tax gap* non è agevole, ma abbiamo fatto delle ipotesi che ci portano a ipotizzare cifre a 9 zeri.

Ci sono, poi, questioni piuttosto importanti sul tema dei tabacchi e prodotti assimilati, tra i quali, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, i prodotti derivati da canapa sativa. Esaminando la disciplina che riguarda i tabacchi da inalazione, quelli senza combustione, i prodotti accessori, le cartine, le sigarette elettroniche e i predetti derivati da canapa, emerge che lo Stato italiano, negli anni, spinto dall'esigenza di contrasto

al contrabbando, ha realizzato un sistema di *regulation* sui tabacchi, in particolare quelli distribuiti dai tabaccai, veramente efficace. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando prende in esame un pacchetto di sigarette o un sigaro, può stabilire dove viene prodotto, come viene trasportato, dove va a finire e, tramite i suoi laboratori, qual è la sua composizione chimica, verificando addirittura se c'è un aroma caratterizzante diverso da quelli tipici e intervenendo con poteri molto significativi dal punto di vista della vigilanza e dell'*enforcement*, anche nella fase del *packaging* e nella apposizione delle immagini inserite sulle confezioni per dissuadere gli utenti dal consumo.

Ma se si esce fuori da questo circuito collaudato, emergono rilevanti criticità. Senza entrare nel merito della fiscalità, la cui gestione è rimessa agli organi di indirizzo politico ed esula dall'ambito valutativo dell'Agenzia, segnalo che la gestione dei tabacchi si incentra sostanzialmente su un sistema di istituti e regole: deposito fiscale, punto di vendita autorizzato, prezzo imposto, sistema delle accise, transito, franchigia doganale. La tracciatura del prodotto, in questo sistema, è molto puntuale e la descrizione del relativo apparato normativo ha infatti richiesto, nella recente predisposizione di una nota tecnica del quadro sinottico di sintesi fornito al Ministro, l'inserimento di ben 350 note a piè di pagina.

Purtroppo per i settori assimilati non è così: mancano nel *puzzle* i tasselli che dovrebbero consentire all'Agenzia di poter conoscere cosa viene venduto e distribuito; sebbene il tema si incroci con quello della salute pubblica, questo sotto-sistema ha molte falle. Il risultato è che non c'è la piena *governance* del settore e questo vuol dire, quindi, che non può escludersi l'elusione fiscale o altre forme di immissione in consumo da parte di soggetti non autorizzati che utilizzano meccanismi di *e-commerce* irregolari.

Nel caso, poi, dei prodotti derivati da canapa sativa, si autorizza il punto di vendita ma non si ha la cognizione di quello che viene venduto, diversamente da quanto avviene nelle rivendite di tabacchi. Sono state dunque elaborate norme che oltre a consentire, a invarianza di aliquota, un probabile recupero fiscale dai 100 ai 500 milioni di euro, permetterebbe di ricondurre il fenomeno sotto le regole generali, attuando un *levelling the playing field* sul settore, tale da garantire identiche attività di *surveillance* e *enforcement*.

Vi è, poi, il tema dei beni sequestrati, in primo piano per l'Agenzia in quanto correlato ad attività che essa svolge sistematicamente.

Quando l'emigrante arriva al porto di Lampedusa o a Linosa, ad esempio, abbandona l'imbarcazione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve provvedere al suo smaltimento, rispettando tutta una serie di requisiti di sicurezza.

Ma il fenomeno di cui stiamo parlando non ha caratteri di eccezionalità, in quanto abbiamo più di mille mezzi sequestrati tra autovetture di diverso calibro, imbarcazioni, aerei, senza contare due elicotteri in arrivo nonché la gestione di tutte le merci abbandonate e dei tabacchi sequestrati e custoditi nei depositi per circa tremila tonnellate. Non possono dunque essere dei provvedimenti di urgenza emessi dal Direttore dell'Agenzia, tramite affidamenti diretti, a costituire lo strumento per affrontare il problema in via ordinaria. Serve uno strumento stabilmente deputato a tale esigenza, ossia

una società *in house* dell’Agenzia, che agisca alla stregua di una sua articolazione organica ma con le prerogative dell’impresa privata, secondo il classico modello di servizio adottato presso gli enti territoriali, consentendo una gestione flessibile di questa attività.

Sul tema dei giochi, poi, il ragionamento è molto complesso ma è possibile fornire alcune indicazioni di massima. Preliminarmente occorre porre in disparte il tema riaffiorato durante il *lockdown*, e spesso mal posto, se il gioco sia giusto o sbagliato e quale debba essere la reazione dello Stato alle ludopatie. Il compito dell’Agenzia, infatti, non è avere una propria idea politica ma applicare le regole che vengono definite dagli organi legislativi.

C’è invece un problema legato alla compresenza dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, titolari di potestà legislative e regolamentari concorrenti, il cui esercizio, allorché non coordinato, ha posto difficoltà gestionali rilevanti. Si pone il problema di come procedere al rinnovo delle gare per il rinnovo di concessioni risalenti negli anni a fronte di sopravvenute disposizioni locali che inibiscono il gioco lecito.

In breve, oggi, per l’80% dei punti di gioco in regime di concessione posti sotto l’egida dell’Agenzia, si pone un problema di contrasto con disposizioni nel frattempo emanate dagli enti territoriali. Ciò comporta evidenti criticità nella gestione delle concessioni o del loro rinnovo per via di un vincolo normativo sopravvenuto *a posteriori* nel territorio di riferimento. Abbiamo quindi concessioni in scadenza o scadute in relazione alle quali non si può prevedere un nuovo bando e a nuove assegnazioni.

La questione pone poi ulteriori profili di criticità in considerazione dei tempi di svolgimento delle gare, dei differimenti di termini e dei rallentamenti determinati dall’emergenza COVID e dal *lockdown*.

Da qui l’esigenza di proporre una proroga per i mesi necessari a ridefinire l’assetto normativo, tramite una delega che consenta di scrivere un testo unico dei giochi e razionalizzare il settore, così da effettuare le gare necessarie a una sua ripartenza ordinata. E questo è fondamentale anche per garantire un adeguato gettito fiscale, atteso che le concessioni scadute e non rinnovabili comportano la perdita dei relativi introiti erariali, inclusi quelli di cui lo Stato aveva previsto il conseguimento prima di tali misure regionali o comunali restrittive.

Sul tema è anche intervenuta la magistratura amministrativa, come nel caso di una concessione non rinnovata, in relazione alla quale il TAR competente ha invece disposto la proroga della concessione con motivazioni legate all’emergenza COVID; ma non è possibile demandare al potere giurisdizionale soluzioni di sistema, né ignorare quali siano i tempi richiesti nel nostro ordinamento per gestire una gara, dati i noti vincoli legali e procedurali che prescindono dalle capacità e dalle competenze dell’Agenzia.

Prevedere 36 mesi di proroga vuol dire dare il tempo al Legislatore e all’Agenzia di rimettere in ordine – auspicabilmente con ampia direzionalità – il settore, trovando un meccanismo di sintesi e coordinamento tra le competenze legislative concorrenti che consenta di restituire efficienza anche a questo settore.

Questa rapida sintesi ha inteso fornire solo una panoramica di alcune questioni



più significative; ma altre ve ne sono sulle quali l’Agenzia si riserva, con il consueto spirito di leale collaborazione verso gli Organi legislativi, di fornire ogni eventuale approfondito contributo.

**PROPOSTE NORMATIVE DI ADM
PER L'INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.**

PACCHETTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

- Comitato di Gestione
- Targhe
- Istituto di Formazione
- Vice-Direttore
- Rapporto Dirigenti
- Denominazione ADM
- Impignorabilità Conti

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA COMITATO DI GESTIONE

Al comma 3 dell'art 67 del DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 dopo le parole “scelti tra i dirigenti dell’Agenzia” sono aggiunte *“inclusi quelli nominati ai sensi del citato art. 19, ai quali, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato di gestione, non si applicano le cause di inconfiribilità e incompatibilità, anche previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39”*

Relazione illustrativa

La norma risolve un conflitto normativo creatosi a seguito dell’approvazione del D.lgs 39/2013, permettendo l’applicabilità di quanto previsto nella Legge istitutiva dell’Agenzia, e mettendo fine alla prassi del tutto anomala e surrettizia di dover nominare nel CDG solo dirigenti dell’agenzia in pensione.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l’erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA TARGHE

All'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dopo “della Guardia di finanza” è aggiunto “dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”

Relazione Illustrativa

La norma ripristina la possibilità di avere vetture con targa ADM, che possano muoversi liberamente negli spazi doganali e aeroportuali, senza ingenerare confusione con mezzi privati, e riveste quindi fondamentale importanza in termini di sicurezza degli spazi doganali ed efficienza delle operazioni.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA ISTITUTO FORMATIVO

Dopo il comma 5 dell'art. 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

“5-bis. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può costituire, per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, a favore del proprio personale, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca scientifica nelle materie di propria competenza, un proprio istituto di formazione, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti, con proprie determinazioni, dal Direttore Generale dell’Agenzia. L’istituto, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle risorse economico-finanziarie e strumentali poste a disposizione dall’Agenzia medesima, anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.”

Relazione Illustrativa

La norma si prefigge lo scopo di consentire la costituzione di un istituto di formazione del personale che, attraverso percorsi differenziati rispetto al restante personale del settore pubblico ed in similitudine con le Forze di polizia, in ragione della molteplicità dei settori di intervento dell’Agenzia, da ultimo allargati in conseguenza dell’attribuzione di nuove rilevanti funzioni di polizia giudiziaria e tributaria, possa garantire non soltanto la formazione post-concorsuale (necessaria in vista dell’imminente assunzione di cospicue unità di personale) ma costituire un polo di intersezione professionale con gli altri organismi doganali su scala europea e mondiale.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA RELATIVA ALLA PREVISIONE DELLA FIGURA DEL VICEDIRETTORE

Al comma 7 dell'articolo 23 quater del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., le parole *“istituisce uno più posti di vicedirettore”* sono sostituite come segue: *“può istituire la posizione di vicedirettore e, nel caso,”*

Relazione illustrativa

La modifica normativa consentirebbe all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

PROPOSTA EMENDATIVA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

A invarianza finanziaria

All'art. 23-quinquies "Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero" del D.L. 06/07/2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario." dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 6 e 60 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ed assicurando il rispetto del potenziale limite finanziario massimo già identificato nel piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dall'Amministrazione, con motivato decreto del Direttore può rimodulare la propria dotazione organica garantendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore ad 1 su 30. Le rimodulazioni ad invarianza finanziaria vengono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la relativa annotazione.»

ooo ooo

La norma consente un rapido adattamento del contesto organizzativo dell'Agenzia rispetto alle esigenze internazionali che possono richiedere un'immediata risposta operativa. Difatti non sono rari i casi in cui vi è una maggiore necessità operativa e quindi di coordinamento territoriale che richiede una veloce rimodulazione dell'assetto di direzione.

Basti pensare agli effetti pandemici o di contrasto all'elusione ed evasione IVA in un contesto euro-unitario. Tali aspetti hanno visto l'Agenzia maggiormente impegnata sulle linee operative territoriali. Pertanto, fermi restando i vincoli di bilancio e d'invarianza finanziaria, il contesto lavorativo sarebbe stato gestito con più efficacia ed efficienza se l'Amministrazione fosse stata in grado di adeguarsi velocemente, come in altre Amministrazioni di vigilanza e controllo, alle necessarie ripartizioni della propria dotazione organica nelle diverse classi di appartenenza.

Inoltre, in ragione dell'attuale assetto normativo - art. 23-quinquies del D.L. nr. 95 del 6 luglio 2012 e articolo 1, comma 463, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 - l'organico in servizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, causa i parametri nei rapporti tra le diverse qualifiche del personale, non consentirà di poter assicurare, nell'immediato futuro, l'ordinario prosieguo delle attività. Ciò in virtù del presupposto che i prossimi posizionamenti in quiescenza dei dirigenti generali non potranno essere compensati da un adeguato turn-over che garantisca l'immissione in servizio di un analogo numero di qualificate professionalità.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA

Al comma 4 dell'art. 103 del Decreto Legislativo 14 agosto 2020, n. 104 dopo le parole “monopoli di Stato,” sono aggiunte “*Agenzia Accise Dogane Monopoli*”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa consente l'attribuzione diretta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di ogni e qualsivoglia riferimento relativo ad uno dei tre settori core in cui si articola la stessa Amministrazione e risponde all'ulteriore esigenza di poter richiamare all'attenzione degli operatori ognuno dei citati settori core – accise, dogane e monopoli – già dal logo.

Come noto, le accise rappresentano il massimo tributo generato dalle attività dell'Agenzia e, pertanto, la immediata riconoscibilità di tale attribuzione già nella denominazione dell'ente rappresenta un giusto attestato istituzionale a tale rilevanza.

Infatti, il logo dell'Agenzia riporta le lettere ADM sia nella versione orizzontale – dove le lettere ADM sono evidenziate per dimensioni e carattere – che, soprattutto, in quella verticale che riporta solo l'acronimo – ADM.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA SULLA IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME ACCREDITATE IN ALCUNE CONTABILITÀ SPECIALI DI TESORERIA

Art. xxx

1. Le somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali, riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la tesoreria dello Stato di cui all'art. 5 del Decreto ministeriale 27 dicembre 1999, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati di ADM, con ordini di accreditamento in Banca d'Italia, per il rimborso a privati di tributi sono impignorabili e pertanto non soggette a esecuzione forzata.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento in Banca d'Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.

Relazione illustrativa

La norma che si propone è finalizzata a costituire una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in banca d'Italia a favore funzionari delegati di ADM per il rimborso di tributi a privati, ciò in considerazione del peculiare vincolo di destinazione pubblica gravante su tali somme volte a garantire l'assolvimento del debito tributario o la restituzione di somme non dovute allo Stato.

Di regola, infatti, presso le Tesorerie, diversamente da quanto avviene per quelle oggetto della norma proposta, sono riversate somme di pertinenza dello Stato rientranti nel patrimonio disponibile e come tali pignorabili.

Considerato che la Banca d'Italia non è competente a valutare la natura delle somme rispetto alle quali è chiesto il pignoramento si ritiene necessario intervenire in via legislativa-interpretativa avvalendosi dello strumento offerto dall'art. 514 c.p.c. che, nell'individuare un elenco specifico di "*cose*" soggette al vincolo assoluto di impignorabilità, indica come beni impignorabili anche quelli dichiarati come tali da "*speciali disposizioni di legge*".

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione è in linea con il principio generale secondo cui appartengono al patrimonio indisponibile e sono quindi impignorabili i "*beni*" che hanno una finalità pubblica ed a tal fine è necessario la volontà dello stato di destinare il "*bene*" ad una finalità pubblica manifestata in un apposito atto amministrativo.

In particolare, il comma 1 riguarda i casi in cui:

- 1- ai fini della prestazione di una garanzia (ai sensi dell'articolo 92.1.a del Reg (UE) 952/2013 codice doganale dell'Unione –CDU – e dell'art.87 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - DPR n. 43/1973), il debitore doganale corrisponda a titolo di garanzia una somma di denaro in luogo di una fideiussione: in tali casi la Dogana è tenuta a riversare tale somma su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato della provincia in cui ha sede l'Ufficio delle Dogane interessato, ai sensi del Decreto ministeriale 7 dicembre 1999.

L'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione comporterebbe un possibile grave danno per il depositante, posto che, la restituzione non potrebbe essere assicurata nei tempi celeri imposti, peraltro, dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria nonché un danno per lo Stato laddove l'art.93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevede il pagamento di interesse passivi dalla data di presentazione della domanda di restituzione.

- 2- A seguito di un atto amministrativo (determinazione /decisione) di rimborso le somme vengono poste dalla Ragioneria generale dello Stato, competente alla gestione dei corrispondenti capitoli di Bilancio, con specifici ordini di accredito in banca d'Italia a disposizione del funzionario delegato di ADM che deve provvedere al rimborso.

Anche in questo caso l'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione impedendo il rispetto dei tempi celeri di regola imposti sia dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia dalle norme inerenti il connesso tributo determina un grave danno economico per il titolare del diritto al rimborso ed in alcuni casi anche un danno per lo Stato laddove norme specifiche, quali ad esempio quelle in materia di diritti doganali - art.116.6 del Reg. UE 952/2013 (CDU) ed Art 93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevedono il pagamento di interessi passivi dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Dato il peculiare vincolo di destinazione gravante su tali riversamenti e la circostanza che tali somme non sono somme disponibili per lo Stato, la norma proposta si rende necessaria onde evitare che le stesse possano essere oggetto di esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti vantati da terzi nei confronti dello Stato.

Il comma 2 prevedendo la nullità di eventuali atti di pignoramento e la sua rilevanza d'ufficio permette di superare eventuali contenziosi e garantisce l'immediatezza di restituzione/rimborso chiesta dalle norme vigenti.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica bensì un risparmio connesso alla non debenza degli interessi passivi dovuti al ritardo nella restituzione/rimborso delle somme interessate, con conseguente risparmio variabile nel tempo ma commisurabile nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro annui.

**PROPOSTE NORMATIVE DI ADM
PER L'INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.**

PACCHETTO VIGILANZA

- Whistleblowing
- Perimetro di Sicurezza
- Depositi Fiscali
- Tax-refund
- Linea doganale – articolo 19 D.Lgs. nr. 374 del 1990
- Plastic-tax
- Sugar-tax

NOTA TECNICA

EMENDAMENTO WHISTLEBLOWING

All'articolo 1 comma 2 della Legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole:
“nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione”

Relazione Illustrativa

La norma permette di applicare la normativa sul whistleblowing anche ai concessionari di ADM e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte di AMD

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA PERIMETRO SICUREZZA NAZIONALE

Articolo xxx

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Ai servizi informatici economico - finanziari ed alla gestione delle banche dati ad essi connessi, ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'articolo 1, decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 dei soggetti individuati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge 105 del 2019, si applicano le disposizioni dell'articolo 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione Illustrativa

La presente disposizione è volta ad applicare ai servizi informatici che devono garantire la sicurezza digitale del perimetro nazionale cibernetico, individuato dal decreto legge n. 105/2019 che coinvolge anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che prevedono un meccanismo di appalto più sicuro, e al contempo celere, dedicato esclusivamente ai soggetti pubblici che operano nel campo dei servizi informatici e gestione delle connesse banche dati che assolvono a funzioni di sicurezza nazionale. In particolare, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 162 del Codice dei contratti pubblici è destinata ai servizi di carattere economico - finanziario.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA in materia prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Art. X

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

1. In relazione ai depositi costieri di oli minerali ed ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei predetti depositi sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta della medesima Agenzia da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Per i medesimi impianti di cui al comma 1, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico sono revocati in caso di prolungata inoperatività del deposito riscontrata in base a specifici indici fissati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Relazione illustrativa

L'iniziativa prende le mosse dall'esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali, eccettuato il GPL, aventi capacità inferiore a 10.000 mc. o qualificati come depositi costieri, ad un onere informativo al fine di consentire all'autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l'esercizio dei medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell'esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.

L'attuale regime liberalizzato ha difatti facilitato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso, l'ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che

subentrano di fatto nella gestione dell'impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l'efficacia dell'autorizzazione permane senza soluzione di continuità.

Per contrastare il fenomeno, la proposta di cui al comma 1 intende introdurre un onere di comunicazione all'autorità amministrativa competente in capo al soggetto che diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone l'esecutività al rilascio del nulla osta da parte di ADM, organo deputato all'effettuazione dei controlli sulla fiscalità gravante sui prodotti detenuti. L'intervento è evidentemente limitato solo alla fase di avvio dell'attività dell'impianto, mantenendo inalterato il regime liberalizzato quanto alle modifiche all'interno degli impianti.

A completamento dell'iniziativa normativa, al comma 2, per le medesime motivazioni, si intende porre rimedio a casi di prolungata, permanente inattività degli impianti introducendo una fattispecie di revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio basata sul riscontro di indici di inoperatività che si rimettono all'individuazione di un provvedimento del Direttore di ADM sentito il MISE.

Dalla revoca degli atti di natura fiscale viene fatta conseguire la decadenza dei provvedimenti autorizzatori emanati dai competenti organi statali o regionali, stante lo stretto nesso che intercorre tra i due procedimenti, amministrativo e tributario.

Relazione tecnica

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1.402 milioni €/anno per il gasolio. Quindi, il *tax gap* complessivo, per la sola accisa, è pari a 1.609 milioni di €/anno (1.963 milioni €/anno compresa l'IVA).

Al fine di consentire il recupero del predetto *tax gap*, con gli articoli 5, 7, 10 e 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 sono stati disposti mirati interventi normativi per rafforzare il presidio fiscale sull'intera filiera distributiva dei carburanti.

In particolare, trattasi delle seguenti disposizioni:

- art.5 "*Contrasto alle frodi in materia di accisa*", con il quale è stato introdotto, al comma 1, lettera c), l'obbligo di denuncia dei depositi cosiddetti "minori" (vale a dire, aventi capacità da 5 mc a 10 mc per i distributori privati e da 10 a 25 mc per gli stoccaggi);
- art.7 "*Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi ed altri prodotti*", con il quale è stato introdotto un sistema di tracciamento degli oli lubrificanti, utilizzabili quali succedanei del gasolio, in ingresso nel territorio dello Stato da altri SM;
- art.10 "*Estensione del sistema INFOIL*", con il quale il sistema informatizzato di controllo denominato Infoil è stato esteso ai depositi fiscali di benzina e di gasolio usato come carburante aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;
- art.11 "*Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico*" (cosiddetto e-DAS) per la movimentazione dei predetti carburanti nel territorio dello Stato;

relativamente alle quali è stato stimato un recupero complessivo di accisa pari a 724 milioni di € / anno.

Con la norma in esame considerata a sé stante, si stima di poter ridurre di un ulteriore 10% il *tax-gap* residuo nel settore, per un recupero complessivo stimato di 88,5 milioni €/anno, per effetto dell'efficientamento conseguibile nella selezione dei soggetti che gestiscono i depositi di carburanti.

Tuttavia, la norma costituisce il completamento del quadro sistemico di contrasto alle frodi nel settore, già delineato con il predetto D.L.124/2019 ed attuato tramite le previste disposizioni dell'ADM (dal 1° ottobre 2020 per l'e-DAS e per il tracciamento degli oli lubrificanti e dal 1° gennaio 2021 per INFOIL e per il censimento dei depositi minori).

In tale ottica più generale, la stessa potrebbe comportare una positiva moltiplicazione degli effetti che, rendendo estremamente difficoltoso l'ingresso e la commercializzazione nel territorio dello Stato di carburante sottratto all'accertamento, potrebbe comportare il recupero pressoché integrale del tax-gap stimato dal MEF.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI DEL TAX REFUND

Dopo il comma 2 - ter, dell'articolo 114 - septies del decreto legislativo 1 gennaio 1993 n. 385, sono inseriti:

il comma 2 – quater:

“Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati alla erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38 quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633”

il comma 2 - quinquies:

“L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati alla erogazione dei servizi di cui all'articolo 38 quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività”

Relazione Illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a formalizzare l'attribuzione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della vigilanza delle attività rese dagli operatori del settore *tax refund* mediante la istituzione di una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 114 septies del Testo Unico Bancario.

Come noto, il servizio *tax refund* disciplina le modalità con cui, ai sensi dell'art. 38 quater del DPR 633/72, i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale e destinati ad essere immessi in consumo fuori dell'UE.

Atteso che il presupposto per l'applicazione dello sgravio in questione consiste nell'uscita fisica della merce dal territorio dell'UE, sottoposta a vigilanza da parte di ADM, dal 1° settembre 2018 l'Agenzia ha attivato una procedura digitalizzata – denominata Otello – per efficientare il servizio senza pregiudizio delle attività proprie di controllo.

La natura finanziaria dei servizi resi dagli operatori del settore impone che l'attività dei medesimi sia regolamentata mediante l'obbligatorietà dell'iscrizione degli stessi nell'albo di cui all'art. 114 septies del TUB, per assicurare all'utenza che i servizi in questione siano resi da soggetti che prima di intraprendere tale attività vengano debitamente autorizzati perché in possesso dei necessari requisiti soggettivi e successivamente vigilati.

L'attribuzione all'Agenzia di tale attività di rilascio dell'autorizzazione e successiva vigilanza istituzionalizza quanto già svolto da ADM, mette ordine in un settore che sulla base delle ultime

evidenza muove un volume di affari di oltre 3,7 miliardi di euro all'anno e che si presenta particolarmente esposto a flussi finanziari illeciti.

L'attività regolatoria di ADM in uno con le funzionalità di antifrode che le sono proprie assicurano la copertura di entrambe le esigenze rappresentate.

Le problematiche di controllo sopra evidenziate sono evidentemente ancor più urgenti sol che si considerino gli effetti della Brexit.

Invero, visti i dati relativi ai flussi passeggeri da e per la Gran Bretagna, l'imminente uscita di UK dall'unione europea comporterà un inevitabile ed esponenziale incremento delle richieste di sgravio in questione.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario e consente di prevedere una riduzione delle ipotesi illecite connesse allo sgravio dell'IVA *de quo* in un ordine quantitativo tra i 200 e i 500 milioni di euro su base annua.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DOGANALI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Abrogazione di norme

1. è abrogato l'articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Relazione Illustrativa

Come noto la norma in argomento pone, nel caso di edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, alcuni divieti.

In particolare è vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

Tale norma aveva la ratio di identificare in un contesto ancora non globalizzato un regime giuridico autorizzatorio in capo all'Autorità doganale per ragioni di ordine e sicurezza dei traffici di merci transfrontalieri. Inoltre con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, l'autorizzazione in esame è stata inclusa tra i provvedimenti amministrativi la cui acquisizione, da parte dei soggetti interessati, deve avvenire per il tramite della conferenza di servizi indetta dai Comuni o dai locali Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, alla quale partecipano, in relazione all'atto in esame, rappresentanti dell'Agenzia.

Ad avviso dell'Agenzia tale norma, oltre ad appesantire l'attuale sistema autorizzatorio in capo agli Enti locali, risulta non più coerente con le attività di vigilanza e controllo delle linee doganali.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA in materia della c.d. *Plastic Tax*

Art.

Modifiche alle disposizioni in materia di imposta sui MACSI

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 635, all'ultimo periodo, la parola "*semilavorati*" è soppressa;

b) al comma 637, alla lettera a), dopo le parole "*il fabbricante,*" sono aggiunte le seguenti: "*incluso il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali?*";

c) al comma 638:

1) le parole: "*o semilavorati,*" sono soppresse;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Tale soggetto può essere censito per i fini del rimborso di cui al comma 642?*";

d) al comma 645, in fine, dopo le parole "*rappresentante fiscale*" sono inserite le seguenti: "*, obbligato in solido con i medesimi?*";

e) il comma 647 è sostituito dal seguente: "*L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata sulla base dei poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, gli impianti in cui sono effettuati processi di riciclo della plastica sono sottoposti a vigilanza fiscale.*";

f) al comma 651 è sostituito dal seguente: "*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, all'accertamento dei MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.*

Relazione Illustrativa

Con la proposta normativa in illustrazione si intende, in primo luogo, includere nel novero dei soggetti obbligati al versamento dell'imposta, relativamente ai MACSI prodotti sul territorio nazionale, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. In tal modo la struttura dell'imposta risulta maggiormente coerente con il circuito di mercato e sovrapponibile a quella della imposta sulle bevande edulcorate, con la quale condivide, seppur parzialmente, il comparto sul quale va a gravare e che troverà parimenti applicazione dal prossimo 1° gennaio 2021. Ciò con evidenti ricadute di ordine positivo in termini di semplificazioni procedurali sia per gli operatori economici incisi che per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deputata alla gestione dell'imposta.

Allo scopo, poi, di fugare dubbi in ordine alla definizione dell'oggetto dell'imposta, viene soppresso, nell'ambito delle fattispecie sottoposte per assimilazione all'imposta sui MACSI, il riferimento ai "semilavorati", in considerazione delle difficoltà di individuazione della categoria all'interno del processo produttivo di riferimento.

Sul punto, ai sensi della Direttiva nr. 904 del 2019, sembrerebbe che il legislatore comunitario abbia inserito, nel novero dei beni soggetti ad imposta, anche il filtro in plastica del prodotto di tabacco. Ciò lascia intendere che la volontà del legislatore sia quella di sottoporre ad imposta il prodotto plastico più che il semilavorato. Pertanto, la proposta emendativa "de qua", ha l'ulteriore fine di prevenire il potenziale contenzioso in materia.

Vengono, inoltre, rafforzate le misure di vigilanza e i poteri di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dei soggetti obbligati al versamento del tributo, per rendere il presidio dell'imposta più efficace.

In particolare, viene inserita la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvale il cedente comunitario nel caso di MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea acquistati da un consumatore privato e gli altri soggetti obbligati non residenti nel nostro Paese, responsabile solidale del pagamento del tributo. Con ciò, in linea con le prerogative proprie di tale figura presente in altre discipline tributarie, mirando a rinforzare la pretesa erariale nei confronti di debitori d'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

Nella medesima direzione va l'intervento di integrale sostituzione del comma 647 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i poteri ordinariamente conferitile dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise) nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI.

Infine, la sostituzione del comma 651 dell'art. 1 della legge 160/2019 ha lo scopo di declinare più puntualmente, in coerenza con il dettato legislativo, l'ambito di applicazione sia dello strumento di attuazione, ovverosia il provvedimento del direttore dell'Agenzia, sia del previsto provvedimento interdirezionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare uno snellimento delle procedure e degli oneri amministrativi garantendo al contempo un efficace sistema di controllo.

Relazione tecnica

Dalla proposta emendativa non discendono minori entrate per l'Erario, trattandosi di disposizioni ordinamentali che mirano a semplificazioni degli oneri amministrativi e al rafforzamento della vigilanza sui soggetti obbligati.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA in materia della c.d. *Sugar Tax*

Art.

Modifiche alle disposizioni in materia di imposta sulle bevande edulcorate

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 663, lettera a), dopo le parole *“al condizionamento,”* sono inserite le seguenti: *“o in luogo dei predetti esercenti, dal soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute,”*;

b) al comma 664, lettera a), dopo le parole *“al condizionamento”* sono inserite le seguenti: *“ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute”*;

c) al comma 669 le parole *“mensile”* e *“a quello”* sono sostituite rispettivamente da: *“trimestrale”* e *“al trimestre”*.

Relazione illustrativa

L'intervento legislativo ha, in primo luogo, lo scopo di dissipare ogni possibile dubbio in ordine all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sulle bevande edulcorate.

La vigente disposizione identifica come tali, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che procede al condizionamento, soggetti per i quali l'obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all'atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

In entrambe le ipotesi si tratta di esercenti impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, in un caso, a partire da materie prime o da semilavorati, nell'altro, a partire da prodotti già pronti per il condizionamento.

Nella pratica operativa accade sovente che tali esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto non titolare di impianto, anche non residente nel territorio nazionale, che procede, lui stesso, ad effettuare la cessione delle bevande.

Evidentemente, tale ultimo soggetto, pur non avendo la diretta gestione dell'impianto di produzione, non può che ritenersi assimilato al soggetto fabbricante, ed, in quanto tale, essere obbligato al pagamento dell'imposta al perfezionarsi dell'esigibilità della stessa, vale a dire all'atto della cessione dal medesimo cedente effettuata.

Pur tuttavia, allo scopo di consolidare giuridicamente tale tipologia di soggetto obbligato sorta in via di interpretazione necessitata e prevenire possibili censure in sede contenziosa, le modifiche di cui alle lettere a) e b) della proposta introducono espressamente la predetta figura nel novero dei soggetti obbligati.

Con la lettera c) viene invece rimodulato il termine per adempiere all'obbligo dichiarativo previsto in capo ai soggetti obbligati e per l'assolvimento dell'imposta, termine che da mensile viene ampliato ad una periodicità trimestrale.

La modifica ha la finalità di snellire gli adempimenti conseguenti all'introduzione del nuovo tributo, venendo incontro alle esigenze espresse dal settore anche in termini di unificazione delle scadenze per gli operatori incisi pure dalla plastic tax.

Relazione tecnica

Dalla proposta normativa non discendono, quanto alle disposizioni di carattere ordinamentale in tema di soggetti obbligati, minori entrate per l'Erario.

La differente schedulazione del termine di pagamento determinerà, in prima applicazione, che le entrate afferenti le mensilità che avrebbero dovute essere versate nei mesi di ottobre e novembre 2021 verranno rinviate all'esercizio 2022.

**PROPOSTE NORMATIVE DI ADM
PER L'INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.**

PACCHETTO GIOCHI

- Delega al Testo Unico Giochi
- Proroga Concessioni
- Ritardati pagamenti Bingo
- Registro Unico Operatori di Gioco

NOTA TECNICA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI

Articolo 1

(Riordino del settore dei giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio a titolo oneroso e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi statali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; il parere deve essere reso entro 30 giorni.

2. I decreti sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in modo da assicurare il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo e la lotta al gioco illegale e alle frodi a danno dell'erario, garantendo l'invarianza delle corrispondenti entrate, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riduzione graduale dell'offerta di gioco, fissando numeri massimi sia in relazione ai diversi punti di gioco sia al numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio nazionale, i numeri massimi dei punti di gioco specialistici e di quelli che offrono scommesse e il numero massimo degli apparecchi da intrattenimento sono distribuiti per ciascuna Regione, in base alla popolazione residente, tenendo anche conto dei relativi indicatori economici;

b) individuazione di limiti massimi degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, con previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati;

c) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione di

caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18;

d) Coordinamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle attività di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva e più in generale di ogni attività di contrasto all'illegalità.

e) rafforzamento del contrasto ad ogni forma di gioco d'azzardo illegale, soprattutto quello offerto via *web* da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato; revisione dell'apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, prevedendo un innalzamento delle sanzioni e l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti prescrivere l'applicazione, ivi compresi i gestori dei punti vendita, ed introducendo l'autonoma rilevanza penale dell'evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato;

f) ferma restando la normativa di contrasto alle infiltrazioni mafiose, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti, ivi compresi società fiduciarie e trusts, che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici; previsione di una responsabilità estesa ai soci per le società di capitali di minori dimensioni; ampliamento delle ipotesi delittuose preclusive al rilascio di concessioni ed autorizzazioni;

g) previsione di un sistema di controllo da parte dei concessionari sulla filiera e delle relative responsabilità, fermo restando la responsabilità specifica dei punti di gioco per le violazioni in materia di gioco minorile e delle norme a tutela del gioco responsabile;

h) promozione di giochi o di nuovi giochi a basso rischio sociale, quali i giochi sportivi a totalizzatore, le lotterie differite, il gioco del Lotto, i giochi numerici a totalizzatore, con esclusione dei giochi con vincita immediata o a puntate ripetute o ravvicinate nel corso della giornata;

i) innalzamento del livello qualitativo dei punti gioco e dell'offerta attraverso nuove regole di rilascio delle licenze di vendita del gioco, da attribuire solo in presenza di determinati requisiti, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla tipologia degli esercizi, quali l'accesso selettivo, la identificazione dell'avventore, standard di arredo interno e luci, il rispetto di parametri e vincoli architettonici, la formazione specifica per gli addetti, il rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco, la presenza di apparati di videosorveglianza interna, il collegamento diretto con presidi di polizia e/o con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con le ASL

l) previsione di fasce orarie di gioco, omogenee sul territorio nazionale. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata è definita d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche ai fini del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti orari definiti;

m) previsione di forme di compartecipazione al gettito da parte delle Regioni e degli enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che le sanzioni amministrative riscosse in base a controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al Comune di riferimento;

n) elenco delle norme abrogate e previsione di disposizioni transitorie finalizzate a garantire il rispetto delle convenzioni di concessione in essere.

Relazione illustrativa

Il mercato italiano dei giochi

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa, da un lato, sulla riserva esclusiva in favore dello Stato e, dall'altro, sulla **concessione di servizio**, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'esercizio del gioco ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività un potere di controllo.

I giochi pubblici offerti dal mercato italiano possono essere distinti in otto segmenti, che incorporano tipi di gioco omogenei per caratteristiche della domanda e per strategie di sviluppo ed organizzazione della filiera.

I segmenti individuati sono i seguenti:

- Giochi numerici a quota fissa (ad esempio, il Lotto);
- Giochi numerici a totalizzatore (ad esempio, l'Enalotto – commercialmente conosciuto come “Superenalotto”);
- Apparecchi da intrattenimento (*Slot machines* anche denominate “AWP” e *videolottery* denominate “VLT”);
- Lotterie ad estrazione istantanea (“Gratta & Vinci”) e ad estrazione differita (ad esempio, la Lotteria Italia di capodanno);
- Scommesse su corse ippiche;
- Scommesse su eventi diversi da quelli ippici (sportive e non sportive);
- Bingo;
- Gioco “a distanza” o gioco *on line* (il gioco *on line* comprende sia giochi che possono essere effettuati solo con modalità a distanza, c.d. “giochi on line puri”, sia giochi analoghi a quelli “fisici” che vengono praticati con modalità “a distanza”, come il Lotto, il Superenalotto, il Gratta & Vinci, le Scommesse).

La riforma del gioco

In attuazione di quanto previsto dalla “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021”, un possibile schema di disegno di legge delega per la riforma del comparto dei giochi potrebbe ispirarsi ai seguenti principi (peraltro già espressi nell'articolo 9, comma 6, del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che aveva già previsto una riforma complessiva in materia di gioco pubblico):

- assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo,
- contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario

- e, comunque, tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate.

Si tratta di obiettivi che presuppongono:

- a) una riduzione graduale e controllata dell'offerta di gioco,
- b) misure tecniche e normative finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili (diminuzione dei limiti di giocata e di vincita, formazione continua dei gestori, caratteristiche minime di sale e degli altri luoghi in cui si offre gioco, e così via),
- c) il contrasto ad ogni forma di gioco d'azzardo illegale, soprattutto quello offerto via *web* da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato.

1) Conferma del sistema concessorio

Il modello italiano, come già detto in apertura, è basato sulla concessione di servizio, che consente allo Stato di affidare le concessioni di gioco soltanto a soggetti che siano in possesso di stringenti requisiti di affidabilità, moralità, economicità, sottoponendoli a controlli costanti e reiterati, ivi comprese, ad esempio, le disposizioni in materia di “antiriciclaggio” di somme di provenienza illecita, che prevedono norme *ad hoc* per il settore dei giochi.

La Corte di Giustizia UE – e la costante giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito - si è più volte pronunciata in ordine alla compatibilità del sistema concessorio con l'ordinamento unionale.

Si ritiene che le concessioni, attribuite in base a procedure competitive ad evidenza pubblica, debbano, a differenza del passato, essere sempre a titolo “oneroso”. Tale apparato legislativo potrebbe essere ulteriormente rafforzato prevedendo che i requisiti richiesti per il rilascio di concessioni si applichino, in tutto o in parte, anche per il rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia.

2) Riduzione graduale dell'offerta

Il riordino dovrebbe contenere norme che contemplino la prosecuzione del processo di riduzione dell'offerta complessiva, che ha avuto inizio con la diminuzione del numero degli apparecchi da intrattenimento (cfr. art. 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 25 luglio 2017).

La riduzione dovrebbe avere ad oggetto l'attuale numero dei punti vendita (Sale scommesse, Corner, sale bingo, sale VLT, ricevitorie del Lotto, ricevitorie dei giochi numerici, bar e tabacchi in cui sono collocate le AWP e che vendono Gratta&Vinci), nonché, ove ritenuto ancora necessario, quello degli apparecchi.

3) Nuovo modello distributivo dei giochi

La riforma potrebbe rivedere radicalmente il modello distributivo dei giochi, soprattutto con riferimento a quelli ritenuti maggiormente a rischio per la salute (Scommesse, Bingo e Apparecchi), secondo i seguenti criteri:

- fissare un numero di punti vendita (i) inferiore rispetto all'attuale, (ii) non superabile per l'intera durata della concessione (nove anni, non rinnovabile), (iii) eventualmente distribuibile per Regione, in base alla popolazione residente (al riguardo, occorrerebbe

precisare se il numero dei punti vendita debba essere pari o inferiore a quello definito in sede di Conferenza unificata).

Oggi il numero dei punti vendita in cui si offre gioco mediante apparecchi non è prefissato né a livello nazionale né a livello regionale e dipende dalle scelte degli operatori, circostanza che ha contribuito alla diffusione dell'offerta di gioco in misura, talvolta, incontrollata.

Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio nazionale, i numeri massimi dei punti di gioco specialistici e di quelli che offrono scommesse e il numero massimo degli apparecchi da intrattenimento potrebbero essere distribuiti per ciascuna Regione, in base alla popolazione residente, tenendo anche conto dei relativi indicatori economici.

In relazione a tale previsione, costituisce un nodo politico la decisione circa la conferma o meno della presenza degli apparecchi da intrattenimento nei Bar.

In ogni caso, si dovrebbero rivedere i limiti massimi degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, in relazione ad una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e alla eventuale separazione, da attuarsi in modo graduale, degli spazi nei quali vengono installati gli apparecchi medesimi. Sarebbe, inoltre, auspicabile fissare norme comuni sulle distanze e sugli orari.

- contingentare il numero dei punti vendita ove installare gli apparecchi (Bar, Tabacchi e sale VLT, oltre a sale Scommesse e Bingo), mediante il rilascio oneroso delle concessioni. Rispetto ad oggi, in cui il numero dei punti vendita non è contingentato (eccetto che per le sale Scommesse e le sale Bingo), si avrebbe un limite massimo (non derogabile) complessivo sia a livello nazionale sia a livello regionale. I vantaggi sarebbero molti, in quanto, trattandosi di un numero chiuso, il relativo valore, presumibilmente, aumenterebbe (con beneficio per l'Erario), i controlli potrebbero essere programmati con maggior efficacia, gli investitori avrebbero la possibilità di pianificare con maggior certezza i propri investimenti.

4) Misure tecniche per prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (DGA)

Sulla scia di quanto previsto da alcune norme di recente introduzione, dovrebbero essere previsti specifiche norme e/o accorgimenti tecnici finalizzati alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali, ad esempio:

- la diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
- l'obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;
- il rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
- la previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;
- la "certificazione" di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;
- il divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18.

5) Promozione di forme di gioco a basso rischio sociale

Con la proposta di legge delega si prevede l'incentivazione di forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, quali:

- il Totocalcio,
- le lotterie differite,
- il gioco del Lotto con modalità tradizionali,
- il SuperEnalotto.

Inoltre, sono previste specifiche ipotesi di esonero dal divieto di pubblicità, ad esempio per quanto riguarda la stampa specializzata, diretta ai soli operatori del settore (come avviene, ad esempio, per la pubblicità del tabacco) o quantomeno ammettere forme di informazione necessarie a garantire il rilancio dei giochi, previsto già dall'art. 1, commi 634-639 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Totocalcio).

6) Rapporti con le autonomie territoriali

Quasi tutte regioni italiane, al fine di tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d'azzardo patologico, hanno emanato norme sulla dislocazione territoriale dei punti vendita in cui si esercita il gioco pubblico, prevedendo il divieto della loro collocazione se posti entro una determinata distanza (300 o 500 metri) da alcuni luoghi definiti "sensibili" (scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile, centri anziani ma anche palestre, "compro oro", bancomat, cimiteri).

L'intesa Governo-Enti locali del 7 settembre 2017 sul gioco pubblico, prevista dall'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, recante, tra l'altro, l'indicazione di riduzione dell'offerta di gioco, sia attraverso la riduzione degli apparecchi AWP attivi (poi attuata per effetto dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del relativo decreto ministeriale di attuazione 25 luglio 2017) sia mediante il dimezzamento (da attuare in tre anni) dei punti di vendita, ha rinviato alle leggi regionali e ai regolamenti comunali la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco, che dovrebbe comunque salvaguardare gli investimenti in essere.

L'art. 1, comma 1048 (modificato dall'art. 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, parlando di "*corretto assetto distributivo... anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata*", ha stabilito che "*le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017*", e ciò "*al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048*".

Non risulta che le Regioni interessate abbiano adeguato le proprie leggi alla citata Intesa mentre la piena attuazione delle leggi medesime potrebbe avere, in alcuni casi, effetti espulsivi del gioco pubblico, con la conseguente perdita di cospicue entrate erariali e la possibilità del riespandersi del gioco illegale.

In relazione a tale aspetto, la proposta di legge delega da mandato di fissare regole comuni a livello nazionale, in modo tale da garantire, comunque, la presenza di punti gioco secondo una distribuzione omogenea sul territorio comunale, evitando la nascita di "zone rosse" e/o l'espulsione dei punti di gioco da intere aree metropolitane, ferma restando la possibilità di fissare una distanza minima da determinati luoghi sensibili che dovranno essere puntualmente indicati,

caratterizzati dalla frequenza da parte di soggetti “vulnerabili” (per esempio, scuole, centri pubblici per la cura delle dipendenze, ecc...).

7) Inasprimento delle sanzioni, amministrative o penali e nuovi poteri di controllo contro il gioco illecito

La riforma dei giochi, nella proposta di legge delega deve essere l'occasione per una rivisitazione complessiva dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per inasprire la misura delle sanzioni e prevedendo maggiori poteri di indagine e controllo per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (che, con la riorganizzazione della propria struttura ha sensibilmente rafforzato l'apparato investigativo, concentrando tutte le competenze in materia nella Direzione centrale antifrode) e per le Forze di Polizia.

A titolo esemplificativo, si potrebbe:

- riformulare il comparto sanzionatorio in materia di uso illecito di apparecchi legali e di uso di apparecchi illegali;
- introdurre il reato di evasione di imposte da giochi;
- prevedere una responsabilità “allargata” ai soci per le società di capitali di minori dimensioni (Srl);

8) Compartecipazione al gettito da parte degli enti territoriali

Con la proposta di legge delega si dà mandato di estendere, anche alle Regioni a statuto ordinario nonché agli enti locali, la compartecipazione al gettito derivante dai giochi, oggi prevista per le sole Regioni a statuto speciale, omogenizzando le disposizioni e stabilendo, quindi, norme uguali per tutti.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA PROROGA CONCESSIONI

Norma che genera gettito

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni, e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga, e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi.
3. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1.
4. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Relazione Illustrativa

La norma permette di generare gettito evitando la sospensione di attività oggetto di concessione e l'esazione dei relativi tributi conseguenti alla scadenza delle stesse. La proroga è onerosa e, per non creare distorsioni sull'equilibrio di mercato, è concessa "flat" per il periodo di 36 mesi a partire da ogni scadenza.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA in materia di rateizzazione dell'importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo

Inserire nel

1. A decorrere dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo, come consentita dai provvedimenti degli Enti locali competenti per territorio, e fino alla scadenza del termine per il versamento relativo al mese di maggio 2021, l'importo del canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. ii. può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
2. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 30 giugno 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2022.
3. Le somme versate a titolo di canone mensile nel periodo decorrente dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore della presente norma, in eccedenza rispetto alla misura indicata nel comma 1, sono decurtate dall'importo complessivo maturato dal singolo concessionario quale somma da rateizzare secondo le modalità indicate nel comma 2.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, pari ad euro 2.763.600 per l'anno 2020 ed euro 1.166.851 per l'anno 2022, si provvede mediante XXXXXX

Relazione Illustrativa

I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio. Successivamente alla riapertura di queste attività, l'applicazione delle disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio del Covid-19 ha comportato una contrazione della raccolta del gioco dovuta al minor afflusso di giocatori e alla dilatazione dei tempi di svolgimento delle singole partite e la correlata contrazione della raccolta del gioco.

L'intervento legislativo mira a consentire la postergazione e rateizzazione del pagamento di una parte dell'importo del canone mensile dovuto dai soggetti titolari delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il settore, consentendo ai concessionari di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 196 sono state autorizzate a versare l'importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), prestino fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

Le citate ordinanze del Consiglio di Stato sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l'importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

Relazione tecnica

Dalla proposta normativa, al netto dell'incidenza degli interessi legali sulle somme rateizzate, deriverebbero minori entrate per l'Erario nella misura di euro 2.763.600 per l'anno 2020 ed euro 1.890.884 per l'anno 2021; le entrate per l'anno 2022 subirebbero un incremento di euro 4.654.488.

Dette cifre sono state quantificate avendo a riferimento:

- per l'anno 2020, il periodo da ottobre a dicembre, sottraendo all'importo delle entrate erariali calcolato sulla base del canone mensile di euro 7.500, l'importo calcolato sulla base di un canone mensile di euro 2.800 [(€ 7.500x3 mesi = € 22.500 x 196 concessioni = 4.410.000) - (€ 2.800 x3 mesi = € 8.400 x 196 concessioni = 1.646.400) = (4.410.000- 1.646.400) = 2.763.600;

- per l'anno 2021, il periodo da gennaio a maggio, sottraendo all'importo delle entrate erariali calcolato sulla base del canone mensile di euro 7.500, l'importo calcolato sulla base di un canone mensile di euro 2.800 [(€ 7.500x5 mesi = € 37.500 x 196 concessioni = 7.350.000) - (€ 2.800 x5 mesi = € 14.000 x 196 concessioni = 2.744.000) = (7.350.000- 2.744.000) = 4.606.000. A decorrere dal mese di giugno 2021 inizieranno a essere versate le rate delle somme accumulate quale differenza tra l'importo mensile di euro 2.800 e l'importo di euro 7.500 previsto dalla vigente disciplina. L'importo totale del debito accumulato dai concessionari è pari, a euro 7.369.600 [(euro 2.763.600 per l'anno 2020) +(euro 4.606.00 per il 2021)]; detta somma ripartita in rate mensili da giugno 2021 a dicembre 2022 (19 mesi) è pari a euro 387.874 mensili. Pertanto, al netto degli interessi legali, per l'anno 2021 la proposta normativa comporterà maggiori entrate pari a euro 2.715.116 (euro 387.874 X 7mesi), da ciò il saldo negativo calcolato per l'anno 2021 pari a euro 1.890.884 (-4.606.000+2.715.116);

- per l'anno 2022, al netto degli interessi legali, la proposta normativa comporterà maggiori entrate pari a euro 4.654.488 (euro 387.874 X 12mesi);

La maggiore disponibilità finanziaria consentirebbe, peraltro, ai concessionari di poter investire nell'attività con conseguente incremento dei flussi finanziari prodotti e del relativo potenziale incremento anche dell'entrate erariali.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA REGISTRO UNICO OPERATORI DI GIOCO

L'articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è così modificato:

a) la lettera c) del comma 3 è così sostituita “i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”;

b) dopo la lettera g) del comma 3, è inserita la lettera “g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee”;

c) al comma 4, dopo le parole “regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,” sono inserite le parole “ove previste,”;

d) al comma 7, dopo le parole “con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze” sono inserite le parole “al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione al Registro e” e dopo le parole “alla cancellazione” sono inserite le parole “e sospensione”;

e) alla fine del comma 9, aggiungere il seguente periodo “Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco”;

f) al comma 10, le parole “novantesimo giorno” sono sostituite dalle parole “centocinquantésimo giorno” e le parole “è abrogato” sono sostituite dalle parole “cessa di avere efficacia”.

Relazione Illustrativa

L'emendamento di propone di rettificare alcuni passaggi poco chiari della norma originaria che potrebbero creare contenzioso nella sua applicazione concreta e di integrarne il contenuto per garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori.

ooo ooo

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l'erario.

**PROPOSTE NORMATIVE DI ADM
PER L'INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.**

PACCHETTO TABACCHI

- Liquidi da inalazione ed altri accessori

NOTA TECNICA

DEREGOLAMENTAZIONE

ART. X1

Norma in materia di deregolamentazione dei limiti quantitativi di prodotti liquidi da inalazione e di prodotti accessori ai tabacchi da fumo da poter introdurre sul territorio nazionale

L'art. 61, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è così modificato:

“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono esser introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In considerazione delle specifiche implicazioni tecniche connesse all'emanazione di un regolamento ministeriale e in considerazione delle competenze specifiche attribuite all'Agenzia dogane e monopoli, è stata prevista la deregolamentazione del provvedimento di cui all' art. 61 del decreto legislativo 504/1995, attribuendo a specifica determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli la previsione dei limiti quantitativi di prodotti accessori ai tabacchi da fumo e di prodotti liquidi da inalazione, da poter introdurre in esenzione di imposta sul territorio nazionale, siano essi provenienti da paesi UE che extra UE.

RELAZIONE TECNICA

La norma non ha impatti diretti sugli oneri finanziari.

OMOGENEIZZAZIONE FISCALE

ART. Y1

Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo l'art 62-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

“Art. 62-*sexies* - **Imposta di consumo su altri prodotti accessori ai tabacchi e ai liquidi da inalazione**

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, i dispositivi di qualunque natura, ivi compresi quelli elettronici o meccanici, funzionali per il consumo dei prodotti di cui agli articoli 39-*terdecies* e 62-*quater*, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi nella tariffa di vendita di cui all'art. 62-*septies*, dall'apposizione di apposito contrassegno su ogni confezione e dalla presenza delle avvertenze esclusivamente in lingua italiana.
3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia dogane e monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e degli altri esercizi commerciali all'uopo autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli.
5. L'imposta di consumo è dovuta dal depositario fiscale all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti ossia all'atto della cessione agli esercizi di cui al comma 4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
6. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono disciplinati le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 2, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione agli esercizi commerciali, diversi dalle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
7. Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni dell'art. 61. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 si fa riferimento alla sottrazione dell'imposta riferita a 500 pezzi.
8. In caso di vendita dei prodotti di cui al comma 1 in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.
9. La vendita a distanza, è consentita ai soggetti di cui al comma 3, esclusivamente attraverso il proprio sito, dichiarato nella medesima istanza secondo le modalità definite con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli.
10. In caso di rilevazione di offerta di altri prodotti accessori ai tabacchi e ai liquidi da inalazione in violazione del comma 9, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli, l'art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.”

“Art. 62-*septies* – **Tariffe di vendita e tabelle di ripartizione**”

1. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è istituita, a decorrere dal 1° luglio 2020, la tariffa di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinquies* e 62-*sexies* e le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono inoltre definite le modalità per le richieste di iscrizione dei singoli prodotti.
3. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai produttori e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
4. I prezzi di vendita al pubblico sono fissati:
 - a. per i prodotti liquidi da inalazione di cui all’art. 62-*quater*, con riferimento alla capacità di un millilitro;
 - b. per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo di cui all’art. 62-*quinquies*, con riferimento alla quantità di 100 pezzi;
 - c. per i prodotti accessori ai tabacchi e ai liquidi da inalazione di cui all’art. 62-*sexies*, con riferimento al singolo pezzo.
5. Le tabelle di ripartizione, di cui al comma 1, riportano le classi di prezzo richieste e la suddivisione delle medesime nelle voci “Imposta di consumo”, “IVA”, “Compenso alla filiera”.
6. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresì previsti i termini entro i quali i prodotti già in commercio devono essere dichiarati dai produttori e dagli importatori ai fini dell’iscrizione nella tariffa di vendita.
7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di nuova iscrizione e di variazione, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal produttore o dall’importatore, è di novanta giorni. Per i prodotti liquidi di cui all’art. 62-*quater*, contenenti nicotina, la richiesta può essere effettuata decorso il termine semestrale previsto dall’articolo 20 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”

ART.Y2

All’art. 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 62-*quater* - Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Il comma 1-bis è così sostituito:

“A decorrere dal 1° luglio 2021 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo pari al venticinque per

cento del prezzo di vendita al pubblico. Fino al 30 giugno 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

Il comma 1-ter è così sostituito:

“Il produttore dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a presentare all'atto della richiesta, un campione per ogni singolo prodotto”.

Il comma 2 è così sostituito:

“La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis, che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.”

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-*bis* La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.

3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*.”

Il comma 4 è così sostituito:

“4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché gli importi e le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.”

Il comma 5-bis è così sostituito:

“5-*bis*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”

Al comma 6 alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

“Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni dell'art. 61. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 si fa riferimento alla sottrazione dell'imposta riferita 40.000 ml.”

Il comma 7-bis è così sostituito:

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti non iscritti nella tariffa di cui all'art. 39-*septies*, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di tre centesimi di euro per ogni millilitro. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.”

All'art. 21, comma 11, secondo periodo, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, dopo le parole “e delle relative norme di attuazione” sono aggiunte le seguenti: “secondo le modalità definite con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli”

All'art. 21, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 il comma 12 è così sostituito: “In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli, l'art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.”

ART. Y3

All'art. 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

“1. A decorrere dal 1° luglio 2021 le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico.”

Il comma 2 è così sostituito:

“2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi nella tariffa di vendita di cui all'art. 62-*septies*, dall'apposizione di apposito contrassegno e dalla presenza delle avvertenze esclusivamente in lingua italiana su ogni confezione in vendita al pubblico.”

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.”

Al comma 3 dopo le parole “rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293” sono aggiunte le seguenti: “anche per il tramite dei patentini ad esse aggregati.”

Il comma 4 è così sostituito:

“4. L'imposta di consumo è dovuta dal depositario o dall'importatore all'atto dell'immissione in consumo corrispondente al momento della cessione dei prodotti agli esercizi di cui al comma 4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.”

Il comma 5 è così sostituito:

“5. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli sono disciplinati le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 2, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.”

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni dell'art. 61. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 si fa riferimento alla sottrazione dell'imposta riferita a 1.000.000 di pezzi.”

Il comma 6 è così sostituito:

“6. La vendita a distanza è consentita ai soggetti di cui al comma 3, esclusivamente attraverso il proprio sito, dichiarato nella medesima istanza e secondo le modalità definite con Determinazione Direttoriale dell’Agenzia dogane e monopoli. In caso di rilevazione di offerta di prodotti accessori ai tabacchi da fumo in violazione del comma 10, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli, l’art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.”

Il comma 7 è così sostituito:

“7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti non iscritti nella tariffa di cui all’art. 39-*septies*, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di un centesimo di euro ogni 50 pezzi. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall’Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.

ART. Y4

L’art. 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è così sostituito:

“1. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), si applicano le disposizioni degli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies*, 39-*sexies*, 39-*septies* e 39-*octies* e, ai fini dell’etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

2. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento del prezzo di vendita.

3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell’immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli articoli si contestualizzano in un più ampio progetto di razionalizzazione del settore dei prodotti da fumo, ivi comprese le sigarette elettroniche, e dei relativi accessori e di omogeneizzazione dei profili normativi con quelli attualmente vigenti per i tabacchi lavorati, con particolare riferimento all’imposizione fiscale nonché alle attività di gestione, monitoraggio e vigilanza dei soggetti coinvolti nella distribuzione e nella vendita.

In tale contesto le norme aggiungono al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, due nuovi articoli, rispettivamente l'articolo 62-*sexies* e l'articolo 62-*septies*, nonché modificano gli articoli 62-*quater* e 62-*quinqüies*.

Nel dettaglio, le disposizioni prevedono un nuovo sistema di imposizione per i tabacchi da inalazione senza combustione, per i prodotti liquidi da inalazione, con o senza nicotina, e per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo fissando l'imposta - a partire dal 1 luglio 2021 per i prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinqüies* - al 25% del prezzo di vendita dei prodotti. In tal modo si sostituiscono i criteri attuali che prevedono l'imposizione gravante rispettivamente su un criterio di equivalenza rispetto alle sigarette ovvero, per cartine e filtri, il riferimento al numero dei pezzi.

Ad analoga imposta di consumo sono stati assoggettati i prodotti accessori ai tabacchi e ai liquidi da inalazione, i.e. i dispositivi funzionale all'utilizzo di tali prodotti, attualmente non soggetti ad imposta di consumo.

Ai fini di tali previsioni si è reso necessario introdurre un sistema analogo a quello già previsto per i tabacchi lavorati, ossia un prezzo regolamentato sulla base delle richieste dei produttori attraverso la previsione di una tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico e l'inserimento dei prodotti in una tariffa di vendita.

Per quanto inoltre attiene agli aspetti relativi alla circolazione e vendita dei prodotti, gli articoli, ai fini del controllo sulla regolarità dei medesimi, introducono l'obbligo di apposizione sulle singole confezioni dei prodotti, ove non già previsti, di un contrassegno di legittimazione e avvertenze esclusivamente in lingua italiana rinviando infine ad una Determinazione Direttoriale la disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di quanto previsto, nonché alle tipologie di avvertenze, di approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione e agli obblighi contabili dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.

Viene regolamentato inoltre il regime di deposito fiscale al quale i prodotti in questione sono assoggettati, prima dell'immissione in consumo, nonché vengono estesi i requisiti già previsti per i tabacchi lavorati ai soggetti richiedenti tale regime.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, è stata mantenuta l'attuale rete distributiva specificando, per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, anche la possibilità di commercializzazione tramite patentini.

È stata prevista inoltre anche la possibilità, esclusivamente per i titolari dei depositi fiscali, di procedere alla vendita on-line, previa istanza ad ADM e unicamente attraverso il sito internet indicato nella medesima istanza. Tale revisione consente di superare anche l'obiezione sollevata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva espressamente ritenuto necessario un intervento correttivo volto al superamento di un limite alla libera concorrenza.

RELAZIONE TECNICA

Nella logica di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale sui prodotti del comparto del fumo, le proposte normative si collocano in un quadro anche di riallineamento del peso fiscale sui rispettivi prodotti.

Il parametro del 25% rispetto al prezzo di vendita è stato individuato nell'arco delle aliquote più basse previste per i tabacchi da fumo (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e da mastico).

Applicando tale aliquota ai prodotti della specie si rilevano, a quantità costanti vendute rispetto al 2019 (il 2020 non è preso in considerazione sia per la necessità di stima degli ultimi tre mesi sia per il particolare contesto commerciale derivante dall'emergenza sanitaria) gli incrementi di gettito rispettivamente per i prodotti incisi:

- Tabacchi da inalazione senza combustione: circa 70 mln/€ per anno. Si può ipotizzare peraltro, visto il trend crescente quantomeno un incremento di ulteriori 15 mln/€ ;
- Prodotti liquidi da inalazione: circa 15 mln/€ per anno.

Gli importi derivanti dall'imposizione fiscale dei prodotti accessori dovrebbero assestarsi sui livelli attuali per cartine e filtri mentre vi può essere un ulteriore incremento, al momento non quantificabile per la nuova imposta sui dispositivi elettronici e meccanici.

PREVISIONI SANZIONATORIE ART. Z1

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 41-*bis* Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati e prodotti assimilati

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinquies* e 62-*sexies* è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 10.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi idonei alla produzione, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 250 euro a 5.000 euro.”

“Art. 43-bis Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti assimilati

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 10.000 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo tabacchi lavorati e prodotti assimilati di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinqüies* e 62-*sexies* all'accertamento o al pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo;

b) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti ovvero destinati ad uso commerciale ai sensi dell'art. 10 del presente Testo Unico;

c) detiene tabacchi lavorati e prodotti assimilati di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinqüies* e 62-*sexies* in condizioni diverse da quelle prescritte o li destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Se l'accisa o l'imposta di consumo sottratta è superiore a 10.000 euro la pena è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.”

“Art. 43- ter. Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o comunque detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacchi lavorati di contrabbando superiore a un chilogrammo convenzionale è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacchi lavorati uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Ai fini dell'individuazione del quantitativo di prodotto si tiene conto non solo del tabacco sequestrato ma anche di quello che, in base ad elementi indiziari, risulti essere stato già oggetto di transazioni illecite.

4. Ai fini della presente norma si considera tabacco di contrabbando qualunque forma di prodotto fabbricato o introdotto nel territorio dello Stato che non risulti iscritto nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, oppure non munito del contrassegno di legittimazione di cui all'art. 39-*duodecies* del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, oppure non munito del codice identificativo

univoco o dell'elemento di sicurezza di cui agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”

“Art. 43-quater Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 43-ter, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, oppure che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - d) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 9 agosto 1993, n. 328*, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando;
 - f) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti risultati contraffatti, ovvero dei quali risultino contraffatti il contrassegno di legittimazione di cui all'art. 39-*duodecies* del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, oppure il codice identificativo univoco o l'elemento di sicurezza di cui agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;
 - g) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che risultino, anche da analisi a campione, non rispettare i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento;
 - h) in tutti i casi di recidiva nelle ipotesi penalmente rilevanti previste dall'articolo 43-ter;
 - i) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età.
2. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) ed e) del comma 2 del presente articolo, non può

essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

“Art. 43-quinquies Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 43-ter, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, ovvero se anche uno di essi risulta minore di età.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere c) od e) del comma 2 dell'articolo 43-quater, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 43-ter, 43-quater e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

“Art. 43-sexies Procedura di verifica dei tabacchi sequestrati

1. I tabacchi lavorati sequestrati per contrabbando ai sensi del presente Testo Unico ovvero per introduzione irregolare negli spazi doganali sono detenuti, o trasportati entro un mese dalla data del sequestro, presso le strutture dell'Agenzia dogane e dei monopoli.
2. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono individuate le modalità per la contabilizzazione dei prodotti sequestrati e le procedure per i controlli della tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni previste.
3. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in caso di mancata tracciabilità e/o rintracciabilità dei prodotti, ai sensi della vigente normativa nazionale e unionale, l'Agenzia dogane e monopoli richiede un'ispezione ai soggetti titolari dei marchi oggetto di sequestro, secondo modalità definite con il provvedimento di cui al comma 2, anche per verificare l'eventuale contraffazione dei prodotti.

4. Nei casi di mancata ispezione ai sensi del comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero in caso di mancata fornitura delle informazioni richieste, entro quindici giorni dall'ispezione, è prevista, a carico dei soggetti inadempienti, la sanzione amministrativa da 50.000 a 300.000 euro.”

ART. Z2

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 42 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nell'intestazione, dopo le parole “bevande alcoliche” sono inserite “e di tabacchi lavorati e prodotti assimilati”; al comma 1, dopo le parole “bevande alcoliche” sono inserite “e di tabacchi lavorati e prodotti assimilati prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinqüies* e 62-*sexies*”

All'art. 44 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole “40, 41 e 43” sono inserite le seguenti “41-*bis* e 43-*bis*”

All'art. 45 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole “40, 41 e 43” sono inserite le seguenti “41-*bis* e 43-*bis*”

All'art. 47 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati di entità superiore al 10 per cento delle giacenze contabili si applicano le pene previste dall'art. 43-*bis*. Se la deficienza riscontrata è inferiore all'10 per cento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro, fermo restando il pagamento dell'accisa dovuta.

1-*ter*. Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinqüies* e 62-*sexies* di entità superiore al 10 per cento delle giacenze contabili si applicano le pene previste dall'art. 43-*bis*. Se la deficienza riscontrata è inferiore all'10 per cento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro. fermo restando il pagamento dell'imposta di consumo dovuta.”

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“2-*bis* Per i tabacchi lavorati, e per i prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinqüies* e 62-*sexies* non si fa luogo a rilevazione di deficienze o eccedenze corrispondenti per prodotti similari, riscontrate in sede di verifica dei depositi fiscali o della linea di distribuzione.”

al quarto comma dopo le parole “commi 1” sono inserite le seguenti “1-*bis* e 1-*ter*”.

All'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“4. Per i tabacchi lavorati e i prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quinqüies* e 62-*sexies* si applicano i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 2 bis dell'articolo 47.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale normativa sanzionatoria prevede un corpus di disposizioni frammentato e inadeguato alla realtà di questi anni.

Per quanto concerne i tabacchi lavorati, la normativa sanzionatoria prevede il richiamo alla disciplina contenuta nel Testo Unico delle leggi doganali che fa riferimento ad una non meglio precisata locuzione di tabacchi lavorati "esteri".

Sembra evidente che detta precisazione lasci aperti molti dubbi interpretativi in quanto, ai fini della normativa applicabile i tabacchi lavorati fabbricati o provenienti da Stati Membri – anche se tecnicamente esteri – debbano essere assoggettati alla medesima disciplina fiscale e di prodotto di quelli fabbricati sul territorio nazionale. Allo stesso modo, i profili doganali si realizzano solo allorquando i prodotti siano di provenienza extra UE, circostanza che non differenzia in maniera puntuale i fenomeni illeciti oggi individuati sotto la definizione di contrabbando.

In ogni caso non può sottacersi che la normativa penale, in cui la multa non è più ancorata ai diritti doganali evasi ma al quantitativo dei prodotti, è rivolta più precipuamente alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica - in quanto il contrabbando di tabacchi è senza dubbio ascrivibile ai reati che consentono il finanziamento delle organizzazioni criminali – nonché alla salvaguardia della salute pubblica per le implicazioni che i prodotti della specie hanno sulla medesima.

Nel contempo mancano sanzioni specifiche tributarie in materia di tabacchi atteso che non sono applicabili norme analoghe a quelle degli altri prodotti soggetti ad accisa e residuando solo la sanzione amministrativa per omessa o irregolare tenuta della contabilità.

In questo quadro complesso, il legislatore ha inteso richiamarsi alle medesime disposizioni di cui al TULD anche per gli illeciti in materia di ulteriori prodotti assoggettati ad imposta di consumo (sigarette elettroniche e prodotti accessori) con notevoli difficoltà di adattamento a prodotti differenti di una normativa prevista per i tabacchi lavorati.

Gli articoli proposti, pertanto si contestualizzano in un più ampio progetto di razionalizzazione della disciplina sanzionatoria di tutto il comparto dei prodotti da fumo, da vaporizzazione e dei relativi accessori

In tale contesto le norme aggiungono disposizioni simili a quelle previste dal TULD ma riferite a tutti i tabacchi lavorati a prescindere dalla qualificazione di "esteri". Sono inoltre previste specifiche aggravanti in relazione alle condotte che nella esperienza si sono dimostrate più pericolose.

Sono inoltre previste specifiche disposizioni penali o amministrative per coloro che pongono in essere condotte in violazione specifica della normativa tributaria, in analogia a quanto previsto per gli altri prodotti soggetti ad accisa.

Sono state aggiunte inoltre specifiche disposizioni per adeguare la disciplina sanzionatoria ai controlli di tracciabilità e rintracciabilità disegnata dal decreto 6/2016, in attuazione della Direttiva 2014/40/UE.

RELAZIONE TECNICA

Nella logica di omogeneizzazione dei prodotti del comparto del fumo, le proposte normative si collocano in un quadro anche di riallineamento delle ipotesi sanzionatorie in ordine alle condotte poste in essere in relazione ai rispettivi prodotti.

Non si ascrivono oneri alle norme descritte.

Al contrario, si presume che un quadro sanzionatorio chiaro e puntuale, per la sua efficacia deterrente - possa consentire un aumento delle entrate fiscali sui prodotti della specie.

ooo ooo

La proposta emendativa comporta maggiori entrate per le casse dell'erario in un ordine quantitativo tra i 100 e i 300 milioni di euro su base annua.

**PROPOSTE NORMATIVE DI ADM
PER L'INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.**

PACCHETTO BENI SEQUESTRATI

- Mezzi sequestrati
- Tabacchi sequestrati
- Società in house

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA in materia di mezzi sequestrati

Modifiche al D.P.R. 23/01/1973, n. 43

1. All'art. 301 è aggiunto il seguente comma 3 bis

3bis Il provvedimento di confisca è immediatamente esecutivo e la disponibilità del bene è assegnata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche in pendenza dei ricorsi giurisdizionali, salvo indennizzo, calcolato sulla base del valore di mercato del bene al momento della confisca, in favore del proprietario e a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. All'art. 301bis sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4 le parole

“devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”

sono sostituite dalle seguenti

“devono inviare informativa al Procuratore della Repubblica competente che può opporsi all'affidamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento”

il comma 8 è abrogato

3. dopo l'art. 301-bis, è aggiunto il seguente articolo:

301-ter In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-bis, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia.”

Relazione Illustrativa

Le proposte emendative rispondono ad esigenze di certezza e speditezza dell'azione amministrativa, con riguardo alla gestione degli atti relativi ai procedimenti di confisca e sequestro adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), relativamente ai beni che nei casi di contrabbando sono utilizzati per commettere la violazione ovvero che ne sono l'oggetto o il prodotto o il profitto.

ooo ooo

La proposta emendativa comporta una stima di maggiori entrate non inferiore a 10 milioni di euro annui.

NOTA TECNICA

PROPOSTA EMENDATIVA TABACCHI

Articolo aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 11 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

“11-bis Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale

I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'UE trasportati da privati viaggiatori per uso personale e di cui è esclusa la finalità commerciale, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da e) ad h) del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, possono essere importati, nel limite del triplo del quantitativo consentito, previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa ed imposta sul valore aggiunto. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al presente articolo confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. dopo l'art. 301-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 è aggiunto i seguenti articoli:

301.ter I prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco sequestrati e in deposito presso gli spazi e i magazzini doganali per un periodo superiore ai 90 giorni possono essere confiscati con provvedimento del capo dell'ufficio doganale e messi in vendita con procedura stabilita con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che garantisca la partecipazione alla procedura di vendita di soli operatori professionali nel settore della vendita dei tabacchi e la riscossione delle imposte che sarebbero dovute per la vendita dei prodotti e la copertura dei costi del servizio di custodia e vendita, ottenuto, ove necessario, il nulla osta dell'autorità giudiziaria eventualmente procedente per la violazione di norme penali.

Con lo stesso provvedimento è disciplinata la messa in vendita dei prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco già confiscati e acquisiti al patrimonio pubblico

Relazione Illustrativa

La norma permette di generare gettito utilizzando permettendo la regolarizzazione dei tabacchi sequestrati per uso personale, mediante assolvimento delle imposte, e la vendita dei tabacchi destinati alla distruzione presenti nei magazzini doganali.

ooo ooo

La proposta emendativa comporta una stima di maggiori entrate non inferiore a 10 milioni di euro annui.

NOTA TECNICA

PROPOSTA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ IN HOUSE

Art. xxx

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con determinazione del Direttore generale può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico nominato dal Direttore generale e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.
3. La società di cui al comma 1 può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di gestione, dismissione o distruzione dei beni mobili sequestrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da altri enti pubblici nell'esercizio delle rispettive attività istituzionali, anche mediante la istituzione di un apposito Albo.

Relazione illustrativa

La costituzione in forma societaria, con conseguente specializzazione delle attività svolte e delle professionalità dedicate, consentirebbe il celere svolgimento e il massimo efficientamento delle attività amministrative connesse alla gestione dei beni oggetto di sequestro.

Il proposto veicolo societario consente una gestione snella ed efficiente di una attività oggi resa con modalità che gravano l'Agenzia di oneri rilevanti connessi alla gestione dei depositi in cui sono ricoverati i beni *de quibus*, anche su incarico di altre Amministrazioni, nonché a rilevanti ulteriori oneri connessi alla loro successiva dismissione e/o distruzione.

Tale soggetto giuridico consentirebbe, poi, anche una maggiore efficienza dello stesso servizio in favore degli altri enti pubblici atteso che la gestione dell'albo in cui verrebbero inseriti i beni, nonché la successiva amministrazione delle aste per la loro vendita sarebbe certamente più snella ed efficiente in vantaggio obiettivo di tutta la pubblica amministrazione.

Per i mezzi sequestrati, la società *de qua* consentirebbe di governare in modo efficiente gli adempimenti preparatori all'assegnazione per finalità istituzionali alle strutture di ADM o di altri Enti pubblici o, diversamente, alla loro dismissione e, ancora ad esempio, per i tabacchi sequestrati, la razionalizzazione delle attività di gestione, dei costi dello stoccaggio, della contabilizzazione dei relativi tributi – IVA e accisa – e, ancora, delle procedure di smaltimento e distruzione dei medesimi.

**PROPOSTE NORMATIVE DI ADM
PER L'INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.**

PACCHETTO AGENTE SOTTO-COPERTURA ON LINE

- Agente sotto-coperura

NOTA TECNICA

Art. XX. Potenziamento dei controlli in materia di salute e sicurezza pubblica

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituiti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti.
5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Relazione illustrativa

La norma consentirebbe di intervenire in un contesto emergenziale di particolare importanza tracciando i venditori on-line e le relative strutture logistiche sul territorio che commerciano o stoccano materiale entrato nel Paese in violazione delle norme in materia doganale e di salute e sicurezza pubblica

ooo ooo

La proposta emendativa comporta maggiori oneri per l'erario pari ad € 100.000.